



CIRCOLARE N° 44-2016 DEL 8 AGOSTO 2016

D.M. 1 luglio 2016, n. 148
Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
G.U. n. 179 del 2.8.2016
(entrata in vigore 17.8.2016)

E' stato pubblicato il secondo dei decreti che modifica il D.Lgs. 105/15.

Sulla G.U. 2 agosto 2016 n. 179 è stato pubblicato il D.M. 1 luglio 2016, n. 148 "Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105".

Il regolamento nell'allegato 1 disciplina la valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa, ed è così strutturato:

Parte 1 - Procedura per l'istruttoria delle proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa

L'istruttoria ha l'obiettivo di accertare, ai fini della comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Commissione europea, ai sensi all'articolo 4 del D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105, la fondatezza tecnico-scientifica della proposta di esclusione della particolare sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, presentata dal gestore o da altro soggetto portatore di interesse (proponente).

L'istruttoria consiste nella valutazione tecnica dei contenuti della proposta e della documentazione giustificativa presentate dal proponente.

L'istruttoria consta di due successive procedure valutative:

1. valutazione preliminare dell'ammissibilità della proposta
2. valutazione istruttoria dei contenuti tecnici della proposta

Parte 2 - Criteri di valutazione dell'ammissibilità della proposta

La proposta deve essere redatta dal proponente in modo da fornire tutte le caratteristiche e le informazioni tecniche ritenute necessarie al fine di formulare una valutazione della sostanza pericolosa per la quale si richiede alla Commissione europea di presentare una proposta legislativa per l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, quando, come specificato all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 105 del 2015: «... è impossibile in pratica che una sostanza pericolosa di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1 provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo ad un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili.»

L'ammissibilità o meno della proposta viene valutata sulla base di quattro criteri:

1. La sostanza pericolosa è individuata in modo univoco

2. La sostanza pericolosa rientra in una delle categorie di pericolo di cui alla parte 1 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 105 del 2015 o è una delle sostanze elencate nella parte 2 dell'allegato 1 allo stesso decreto.
3. Viene individuata esplicitamente la caratteristica della sostanza pericolosa che rende impossibile l'incidente rilevante
4. Sono fornite con completezza le informazioni tecniche necessarie per la valutazione istruttoria

Parte 3 - Criteri per la valutazione istruttoria della proposta

La valutazione istruttoria della proposta è svolta sulla base di sei specifici criteri ed elementi tecnici, che il proponente deve fornire.

Appendice 1 - Formato e contenuti tecnici minimi della proposta di esclusione della particolare sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE

La proposta di esclusione di una sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE deve essere predisposta riportando, almeno, le seguenti sezioni:

- Sezione 1 - Identificazione della sostanza pericolosa
- Sezione 2 - Individuazione della sostanza relativamente all'allegato 1 della direttiva 2012/18/UE
- Sezione 3 - Motivazione della proposta
- Sezione 4 - Proprietà della sostanza pericolosa
- Sezione 5 - Rapporto di verifica che la sostanza non determina un incidente rilevante sulla base dei criteri della direttiva 2012/18/UE e di quelli in uso nei Paesi dell'Unione europea. Il Rapporto va sviluppato secondo specifiche fasi valutative che ne raccolgono gli esiti e gli approfondimenti tecnici.

Il DM prevede che, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105, dalla data di entrata in vigore del regolamento non trova più applicazione l'allegato A dello stesso decreto.